



Comune di Cupra Marittima

Provincia di Ancona

BANDO DI CONCORSO PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA NEL COMUNE DI CUPRA MARITTIMA – ANNO 2020

(Legge Regionale 16.12.2005 n. 36 e succ. mod. ed int. - Regolamento comunale per l'assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica sovvenzionata approvato con delibera consiliare n. 42 del 20/12/2019).

**IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE DEL SERVIZIO SERVIZI ALLA PERSONA,
IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 10 DEL 27/01/2020**

RENDE NOTO

Art. 1 - OGGETTO

Il presente bando di concorso è rivolto a coloro che, in possesso dei requisiti più avanti descritti, necessitano di un alloggio di dimensioni idonee alle esigenze del proprio nucleo familiare ad un canone di locazione inferiore a quello di mercato.

Per nucleo familiare si intende:

- il nucleo familiare composto dal richiedente, dal coniuge non legalmente separato, dai soggetti con i quali convive e da quelli considerati a suo carico ai fini IRPEF, salva l'ipotesi in cui un componente, ad esclusione del coniuge non legalmente separato, intenda costituire un nucleo familiare autonomo.

- "l'unione civile tra persone dello stesso sesso quale specifica formazione sociale ai sensi degli articoli 2 e 3 della Costituzione", (cfr. Legge 20 maggio 2016 n. 76 art. 1 comma 1);

- "i conviventi di fatto ovvero due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile" (cfr. Legge 20 maggio 2016 n. 76 art.36)

Non fanno parte del nucleo familiare le persone conviventi per motivi di lavoro.

La convivenza è attestata dalla certificazione anagrafica, che dimostri la sussistenza di tale stato di fatto da almeno due anni antecedenti la scadenza del singolo avviso. Tale limite temporale non è richiesto in caso di incremento naturale della famiglia ovvero derivante da adozione, tutela e matrimonio.

Art. 2 – REQUISITI DI ACCESSO

Per conseguire l'assegnazione di un alloggio ERP sono necessari i seguenti requisiti:

a. essere cittadini italiani o di uno Stato appartenente all'Unione europea, titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o possessori del permesso di soggiorno di durata biennale;

a bis). avere la residenza o prestare attività lavorativa nell'ambito territoriale regionale da almeno cinque anni consecutivi;

b. avere la residenza o prestare attività lavorativa nel Comune di Cupra Marittima;

c. non essere titolari di una quota superiore al cinquanta per cento del diritto di proprietà o altro reale godimento su una abitazione, ovunque ubicata, adeguata alle esigenze del nucleo familiare che non sia stata dichiarata inagibile dalle autorità competenti ovvero, per abitazione situata nel territorio nazionale, che non risulti unità collabente ai fini del pagamento delle imposte comunali

sugli immobili. Il requisito si considera posseduto nel caso in cui il titolare del diritto reale non abbia la facoltà di godimento dell'abitazione per effetto di provvedimento giudiziario.

Per l'individuazione delle modalità di attestazione di tale requisito ci si attiene ai criteri definiti dalla Giunta regionale.

Si considera inadeguata un'abitazione di superficie utile calpestabile inferiore ai seguenti valori:

- mq. 30 per un nucleo familiare composto da 1 persona;
- mq. 45 per un nucleo familiare composto da 2 persone;
- mq. 54 per un nucleo familiare composto da 3 persone;
- mq. 63 per un nucleo familiare composto da 4 persone;
- mq. 80 per un nucleo familiare composto da 5 persone;
- mq. 90 per un nucleo familiare composto da 6 o più persone.

d. avere un reddito del nucleo familiare, calcolato secondo i criteri stabiliti dalla vigente normativa in materia (DSU-ISEE), con valore ISEE 2020 non superiore ad € 11.768,00 (limite stabilito per l'accesso all'Edilizia Residenziale Pubblica con Decreto del Dirigente della P.F. Urbanistica, Paesaggio, informazioni territoriali, edilizia ed espropriazione della Regione Marche n. 2/UPT del 20/01/2020). Tale limite è aumentato del 20% per le famiglie monopersonali.

e. non avere avuto precedenti assegnazioni in proprietà o con patto di futura vendita di un alloggio realizzato con contributi pubblici o precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da enti pubblici, salvo che l'alloggio non sia più utilizzabile o sia perito senza aver dato luogo ad indennizzo o a risarcimento del danno.

I requisiti per l'accesso debbono essere posseduti dal richiedente e, limitatamente a quelli di cui alle lettere c) ed e) sopra riportate, anche da tutti i componenti del nucleo familiare richiedente, al momento della presentazione della domanda, debbono permanere al momento dell'assegnazione e successivamente nel corso della locazione.

Art. 3 - COME SI PRESENTA LA DOMANDA

La domanda deve essere presentata in bollo da € 16,00 utilizzando esclusivamente gli appositi moduli forniti gratuitamente dal Comune o disponibile sul sito internet al seguente indirizzo: www.comune.cupra-marittima.ap.it.

Le domande dovranno pervenire al Comune **entro il 23/03/2020** nelle seguenti modalità:

- Consegna a mano all'Ufficio Protocollo del Comune di Cupra Marittima durante gli orari di apertura dello stesso;
- Consegna tramite raccomandata a/r, (in questo caso fa fede la data del timbro postale di spedizione)
- Consegna tramite PEC all'indirizzo comune.cupramarittima@emarche.it (in caso di invio tramite PEC, il mittente, in virtù di una autorizzazione ottenuta dalla Agenzia delle Entrate può assolvere l'imposta di bollo in modo virtuale; andrà indicato, come previsto dalla stessa autorizzazione, sugli atti e documenti inviati il modo di pagamento e gli estremi della citata autorizzazione, ai sensi dell'art. 15 del DPR 642/1972; in assenza della predetta autorizzazione, deve essere resa dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui il richiedente attesta, sotto la propria personale responsabilità ai sensi del D.P.R. 445/2000, di aver assolto al pagamento dell'imposta in questione indicando tutti i dati relativi all'identificativo della marca. Tale dichiarazione deve essere corredata da copia del documento di identità del dichiarante. La domanda in originale, recante la marca da bollo annullata, deve essere conservata agli atti del richiedente per eventuali controlli da parte dell'amministrazione). I cittadini Italiani residenti all'estero hanno 15 giorni di tempo in più e quindi il termine di scadenza è il **08/04/2020**.

La documentazione richiesta è sostituita, per quanto possibile, dalle autocertificazioni previste dalla vigente normativa in materia.

Alla domanda debbono essere allegati i seguenti documenti:

- Marca da bollo di € 16,00
- ISEE ANNO 2020
- codice fiscale;
- permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o permesso di soggiorno di durata biennale;
- carta di identità in corso di validità;
- autocertificazione attestante la fonte di sostentamento (in caso di ISEE in cui i redditi dichiarati risultano pari a 0).
- visura catastale (se si richiede il punteggio per alloggio inadeguato);
- contratto di affitto debitamente registrato e, in caso di proroga, allegare il modulo RLI o la certificazione di validità rilasciata da Agenzia Entrate (se in possesso dei requisiti per beneficiare del contributo per il pagamento dei canoni locativi previsto dall'art. 11, comma 4, della legge 431/1998);
- eventuale provvedimento esecutivo di rilascio dell'immobile, non intimato per inadempienza contrattuale o documentazione che attesti la morosità incolpevole;
- eventuale verbale esecutivo di conciliazione giudiziaria;
- eventuale Ordinanza di sgombero;
- eventuale sentenza del tribunale che sancisce la separazione tra coniugi e l'assegnatario risulta la parte soccombente;
- eventuale sentenza di separazione;
- eventuali certificazioni di invalidità.

Le condizioni che danno titolo a punteggio devono sussistere al momento della presentazione della domanda.

Le condizioni di punteggio connesse:

- All'ampliamento naturale del nucleo familiare derivante da nascita o adozione
- Alle fattispecie del rilascio forzoso dell'alloggio che siano sopravvenute successivamente alla presentazione della domanda, possono essere fatte valere dall'aspirante assegnatario in sede di osservazioni alla graduatoria provvisoria, **nei modi e nei termini previsti dall'art. 15 del Regolamento E.R.P.**

I punteggi relativi a condizioni soggettive ed oggettive, che richiedono un accertamento da organi della P.A., vengono riconosciuti purché l'aspirante assegnatario produca la necessaria documentazione attestante dette condizioni in sede di osservazioni alla graduatoria provvisoria.

Non verranno comunque attribuiti punteggi relativi a situazioni che potevano essere documentate all'atto della domanda. Il modulo di domanda debitamente compilato e firmato costituisce autocertificazione ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000. Il richiedente dichiara, sotto la propria responsabilità, la veridicità dei dati riportati nella domanda ed il possesso dei requisiti di accesso, consapevole delle conseguenze penali derivanti da affermazioni e dichiarazioni mendaci e dal fatto che la loro presenza comporta l'esclusione dai benefici di cui al presente bando.

Art. 4 - INFORMAZIONI E ASSISTENZA

L'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Cupra Marittima, P.zza Libertà 11, è a disposizione degli interessati per tutti i chiarimenti e le informazioni necessarie ai seguenti recapiti: Telefono 0735/776707, e-mail sociali@comune.cupra-marittima.ap.it, PEC sociali.comune.cupramarittima@emarche.it.

Art. 5 - GRADUATORIA DELLE DOMANDE

Il Comune, in fase d'istruttoria delle domande, e l'apposita Commissione, in fase di formazione della graduatoria, possono svolgere accertamenti sulla validità delle condizioni che hanno determinato il punteggio.

Il Comune procede all'istruttoria delle domande pervenute verificando la regolarità della compilazione delle stesse e l'esistenza della documentazione richiesta. A tal fine richiede agli interessati le informazioni o la documentazione mancante nella domanda fissando un termine perentorio di 15 giorni per la loro presentazione decorrenti dalla data di ricevimento della lettera

raccomandata con ricevuta di ritorno. La mancata presentazione della documentazione richiesta comporterà:

a) per i requisiti previsti per l'accesso, l'esclusione della domanda;
b) per gli altri casi, la mancata attribuzione del punteggio. Per la formazione della graduatoria il Comune si avvale di un'apposita Commissione. La Commissione procede alla formulazione della graduatoria relativa alle domande, attribuendo i punteggi previsti dagli articoli 14 e 15 del regolamento comunale sopra citato.

Il Comune, in ogni caso, prima dell'assegnazione accerta la permanenza dei requisiti richiesti in capo all'aspirante assegnatario ed al suo nucleo familiare.

La nuova graduatoria conserva validità per un biennio dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.

Art. 6 - PRIORITÀ

In caso di parità di punteggio viene data precedenza nella collocazione in graduatoria e nell'ordine, alle domande che abbiano conseguito punteggi per le seguenti condizioni in ordine di priorità:

- a) alloggio da rilasciarsi per motivi di cui all'allegato A, lett. b), punto 5,) della L.R n. 22/2006 modificata dalla l.r. 48/2018;;
- b) alloggio improprio;
- c) alloggio procurato a titolo precario;
- d) alloggio inadeguato al nucleo familiare;
- e) presenza di portatori di handicap nel nucleo familiare;
- f) presenza di minori nel nucleo familiare.

Se continua a permanere la parità di condizioni viene data precedenza alle famiglie con valore ISEE più basso. In caso di ulteriore parità si procede a sorteggio.

Art. 7 - PUBBLICAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA E OPPOSIZIONI

La graduatoria provvisoria, redatta dalla Commissione, viene approvata con determinazione dirigenziale. La graduatoria provvisoria è pubblicata mediante affissione all'albo pretorio del Comune. Di essa si dà altresì notizia ai concorrenti ammessi tramite comunicazione scritta contenente l'indicazione del punteggio conseguito, della posizione nella graduatoria, dell'eventuale documentazione mancante, dei modi e dei termini non superiori a 15 giorni per la presentazione di osservazioni e di quant'altro ritenuto utile ai fini della compilazione della graduatoria definitiva.

Ai concorrenti esclusi dalla graduatoria provvisoria viene fornita esplicita informativa per garantire la presentazione di controdeduzioni sempre nel termine massimo perentorio di 15 giorni.

Art. 8 - GRADUATORIA DEFINITIVA

Esaminate le osservazioni e le controdeduzioni, acquisita l'eventuale nuova documentazione attestante il ricorrere delle condizioni di punteggio, la Commissione formula la graduatoria definitiva per l'assegnazione degli alloggi di E.R.P. sovvenzionata.

La graduatoria, così formulata, viene approvata con determinazione dirigenziale e viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni, dell'avvenuta pubblicazione verrà data massima diffusione (sito istituzionale, App, comunicato stampa) .

Tale graduatoria ha validità per due anni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.

Scaduto tale termine, la graduatoria decade automaticamente.

Art. 9 - ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI

Gli alloggi, che di volta in volta si rendessero disponibili, saranno assegnati dal Comune secondo l'ordine della graduatoria ed in base alle preferenze espresse, tenendo conto della dimensione degli alloggi, della consistenza del nucleo familiare assegnatario.

Prima dell'assegnazione il Comune accerta la permanenza in capo all'aspirante assegnatario e al suo nucleo familiare dei requisiti prescritti per l'assegnazione.

In base alla disponibilità degli alloggi gli aspiranti assegnatari vengono convocati dal Comune per la scelta dell'appartamento che viene compiuta per iscritto dall'assegnatario o da persona da

questi delegata entro il termine massimo di 5 giorni dalla convocazione. In caso di mancato esercizio della facoltà di scelta l'alloggio viene individuato dal Comune tra quelli disponibili.

L'assegnazione viene effettuata in base all'ordine stabilito dalla graduatoria e alle preferenze espresse, tenendo conto della dimensione degli alloggi, della composizione e della consistenza del nucleo familiare dell'assegnatario, così come previsto all'art. 2, comma 2, L.R. 36/2005.

L'alloggio assegnato deve essere occupato entro 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto di locazione. A tal fine il Comune invia all'Ente Regionale per l'Abitazione (ERAP), territorialmente competente, il provvedimento di assegnazione entro dieci giorni dalla sua adozione. La mancata presentazione alla sottoscrizione del contratto da parte dell'assegnatario, senza giustificato motivo, equivale a rinuncia *l'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento ed integrazione, nonché di cancellazione dei dati, come previsto dagli art. 7 e seguenti del D. Lgs. 196/03, rivolgendosi all'indirizzo specificato.*

Art. 10 - DISPOSIZIONI GENERALI

Per quanto non previsto nel presente bando, valgono le vigenti disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica nazionali e regionali, ed in particolare quelle contenute nella L. R. 36/2005 e sue modifiche e integrazioni nonché quelle relative al Regolamento comunale per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica approvato con delibera consiliare n.42 del 20/12/2019.

Art. 11 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Responsabile del Procedimento è la Sig.ra Ascani Melissa Servizio Servizi alla Persona del Comune, tel. 0735/776707 fax 0735777970 e-mail: sociali@comune.cupra-marittima.ap.it

Art. 12 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REG. UE N° 679/2016

Il Comune di Cupra Marittima (con sede in Cupra Marittima in Piazza della Libertà, 11; IT-63064, Cupra Marittima (Email: protocollo@comune.cupra-marittima.ap.it; PEC: comune.cupramarittima@emarche.it; centralino +39 0735/776700) in qualità di titolare del trattamento, tratterà i dati personali conferiti con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste dalla legge 32/00, in particolare per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del procedimento-processo o allo svolgimento del servizio-attività richiesta e, successivamente alla conclusione del procedimento-processo o cessazione del servizio-attività, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del titolare (Commissione Assegnazione Alloggi) e potranno essere comunicati ai soggetti espressamente designati come responsabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea. Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e seguenti del RGPD). L'apposita istanza al titolare è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati presso il titolare Comune di Cupra Marittima (Responsabile della Protezione dei dati personali, Piazza della Libertà, 11, IT -63064, Cupra Marittima, email: pm@comune.cupra-marittima.ap.it). Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo (Garante Privacy) secondo le procedure previste.

Cupra Marittima, li 29/01/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to (Ten. Locci Luigi Giorgio)